

Al Ministero Politiche Agricole e Forestali
Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li
Div. PAGRVI – Div. FEOGA
Via XX Settembre 20 - **00185 ROMA**

All'Avepa - Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

Prot. n. 12003/U.M.

All'A.P.T.I. - Via Collina 48 - **00187 ROMA**

All'UNITAB –Via Fabio Massimo,72 – **00185 ROMA**
Alla COLDIRETTI-DIP.ECON.CO
Via XXIV Maggio 43 - **00187 ROMA**

Circolare n. 37

All'O.N.T. Via XXIV Maggio,43 - **00187 ROMA**

Alla CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 3 - **00196 ROMA**

Alla CONFAGRICOLTURA
C.so V. Emanuele 101 - **00186 ROMA**

Alla COPAGRI - Via Calabria 32 - **00187 ROMA**

Alla F.AGR.I.- Via Portuense,100 - **00153 ROMA**

Alla CONFCOOPERATIVE FEDERAGROAL.
Via de' Gigli D'Oro,21 - **00186 ROMA**

All'ANCA LEGA -Via Guattani, 9 - **00161 ROMA**

Alla O. I. INTERBRIGHT Via de' Gigli d'Oro 21
00186 ROMA

Alla O. I. INTERORIENT. Via Vecchia Leverano
73047 - MONTERONI di LECCE

All'Associazione Interprofessionale Tabacco
Via Croce 6 - **37060 Ca' degli Oppi (VR)**

All'Agrisian Via Palestro 32 **00185 ROMA**

Alla S.G.S. Italia spa Via C. Balbo,3
06100 PERUGIA

All'Ufficio Tecnico – SEDE
All'Area Coordinamento - SEDE

Al Comando Carabinieri – Politiche Agricole
Via Torino,44 - **00184 ROMA**

Al Comando Gener. G.F. III° Rep. Oper.
Uff. Fiscalità – Viale XXI Aprile, 162 – **00162 RM**

OGGETTO: Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2004. Reg.n.2075/92 del Consiglio, art.14, par.1.

In applicazione della normativa citata in oggetto, il **Reg. (CE) n.2848/98 della Commissione, art.34**, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore tabacchicolo.

Il successivo **art.35** stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attività nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. o all'Associazione, qualora aderisca a questa, entro il **1° novembre** dell'anno di ciascun raccolto.

Le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (all.1), con l'obbligo di indicare il C.F. e gli estremi delle modalità di pagamento, sottoscritte e presentate, pena esclusione dal programma, corredate di copia non autenticata del documento di identità, entro e non oltre il 1° novembre 2004, secondo le modalità appresso descritte:

- a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'Ufficio Accettazione dell'AGEA – Via Torino, 45 – 00184 ROMA
- a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che **pervengano** all'Ufficio Accettazione successivamente alla data di cui sopra

Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. procederà all'istruttoria delle stesse, alla comunicazione, in modalità telematica entro il 15/11/2004, alle Associazioni dell'elenco delle domande valide e delle anomalie, nonché alla successiva pubblicazione sulla G.U. dell'elenco delle domande valide in modo che i produttori interessati possano proporre l'acquisto della quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.

Al proposito, si precisa che l'acquisto delle quote da altri produttori può riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalità del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.

Nel caso di produttori soci di Associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potrà essere esercitato secondo il seguente ordine:

1. dai produttori associati alla stessa Associazione dei riscattanti;
2. dalla stessa Associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;
3. dagli altri produttori singoli o associati ad altre Associazioni.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'Associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:

1. Se il coltivatore cedente non è associato, il modello di Impegno Acquisto Quota è redatto e sottoscritto dalle parti e non è necessario alcun visto da parte di nessuna Associazione.
2. Se il coltivatore cedente è associato, occorre distinguere i seguenti casi:

- Se il cessionario appartiene alla stessa Associazione è sufficiente il visto della propria Associazione.
- Se il cessionario **non** appartiene alla stessa Associazione è necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'Associazione del cedente, che:
 - a) il cedente invii alla propria Associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata A.R. o a mano con apposizione di Data e Visto per Ricevuta su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilità, informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, più in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;
 - b) entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'Associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata A.R., o a mano con apposizione di Data e Visto per Ricevuta su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, **presentando la controproposta di acquisto avente almeno medesime condizioni**, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o più soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello di Impegno Acquisto Quota.

Si precisa che:

- la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non può essere rifiutata dal cedente;
- decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;
- accertata, tramite la sottoscrizione del modello di Impegno Acquisto Quota, la volontà consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento è demandata alle Autorità Giudiziarie competenti;
- è indispensabile che le parti sottoscrivano il modello di Impegno Acquisto Quota dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia è demandata alle Autorità Giudiziarie competenti.

E' necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di **formulare tali proposte di acquisto entro il 15 dicembre 2004**, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresì, in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalità sopra descritte.

Si fa presente che l'appartenenza ad un'Associazione fa riferimento all'ultimo Albo Soci riconosciuto nella campagna 2004.

Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (all.2), dovranno essere registrati da parte dell'Associazione dell'acquirente, la quale provvederà ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema Informativo Tabacco e successivamente a consegnare presso l' A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identità delle parti, entro e non oltre il 31.12.2004.

La relativa quota sarà trasferita con decorrenza dal raccolto 2005.

Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:

- I produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 come previsto dal par.3 dell'articolo 34 del Regolamento citato in premessa.
- I produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2002, 2003 e 2004.

Non saranno infine riscattate le quote dei produttori ammessi che non derivano da consegne del periodo di riferimento bensì da distribuzione di residui e le quote detenute a titolo provvisorio.

Decorso il termine del **31.12.2004**, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.

I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2004 hanno diritto a ricevere, nel 2005, un importo pari al 40% del premio. Tale importo è versato entro il 31 maggio 2005, come previsto all'art.1 del Reg. (CE) n. 1809/2004 della Commissione.

I suddetti produttori possono beneficiare del Fondo comunitario per il tabacco per azioni destinate alla riconversione secondo le modalità previste dal Reg. (CE) n. 2182/2002 e purchè la quota definitivamente riscattata consista in una quantità pari almeno a 500 Kg..

Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(Paolo GULINELLI)**